



**Stagione Sportiva 2021/2022**

**Comunicato Ufficiale N° 63 del 15/04/2022**

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2.1 FESTIVITA' PASQUALI, IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ABETE**

Con l'avvicinarsi delle festività pasquali, colgo l'occasione per fare i miei più sinceri auguri a tutte le società, i dirigenti e gli atleti che compongono la Lega Nazionale Dilettanti, una grande famiglia sportiva che ho l'onore di presiedere.

I numeri che ci rappresentano parlano di un universo fatto di centinaia di migliaia di persone e di realtà tutte diverse tra loro, ma legate a doppio filo da una sconfinata passione per il calcio più autentico, condividendone ideali e valori come l'amicizia, il rispetto e la pace.

Mai come adesso quest'ultima parola assume un significato importantissimo alla luce della recente guerra in Ucraina, una bruttissima pagina di storia che nessuno di noi si aspettava purtroppo di dover leggere.

Se l'intero mondo dello sport si è mosso unito per fare la propria parte in un momento così drammatico, non sono affatto meravigliato della risposta delle società dilettantistiche, che hanno organizzato tante iniziative a sostegno del popolo ucraino, aprendo le proprie porte ai ragazzi e alle ragazze in fuga dalla guerra.

Sta riprendendo pienamente, con nostra grande soddisfazione, l'attività agonistica: nonostante le difficoltà tutte le competizioni si stanno svolgendo regolarmente e anche le rappresentative giovanili sono tornate in campo, partecipando a una pluralità di tornei e manifestazioni.

A malincuore, purtroppo, dovremo rinunciare al tradizionale appuntamento del Torneo delle Regioni, con la promessa di ritrovarci insieme già nella prossima stagione.

A tutto il nostro grande calcio di base i miei più sentiti auguri di buona e serena Pasqua.

*Giancarlo Abete*

### **2.2 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.**

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emesse dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- Comunicato Ufficiale n. 20 - CU n. 217/A FIGC - Decadenza affiliazione per inattività Società della LND e di puro Settore Giovanile.
- Circolare n. 12 - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.
- Circolare n. 13 - Circolare n. 17/2022 Centro Studi Tributari LND.

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **3.1 FESTIVITA' PASQUALI, IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE FITTIPALDI**

Con l'avvicinarsi della Santa Pasqua, colgo l'occasione per porgere i miei più sentiti auguri, uniti a quelli del Consiglio Direttivo, dei dipendenti e dei collaboratori, a tutte le Società, ai dirigenti, alle calciatrici e ai calciatori, ai tecnici, ai tesserati e al mondo arbitrale.

Nonostante viviamo un momento storico particolare, segnato dalla pandemia da Covid-19 che ha stravolto la nostra quotidianità, ancor più tragicamente colpita dalla guerra in Ucraina, Pasqua è rinascita, pace e serenità; con questi sentimenti, oltre a lavoro, passione e impegno, auguro a tutti un rinnovato entusiasmo che possa dare nuova linfa al nostro movimento.

Auguri di Santa e Serena Pasqua.

*Emilio Fittipaldi*

### **4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.**

### **5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**

#### **\*\* CALCIO A 5 \*\***

#### **SERIE D**

#### **5.1 VARIAZIONE - ANTICIPO GARA**

#### **6^ giornata di ritorno**

#### **SS LAURENZANA - IRSINA CALCIO del 24.04.2022**

A seguito della documentazione prodotta e dagli accordi intercorsi tra le società interessate, su richiesta della Società Irsina Calcio, la citata gara sarà disputata **mercoledì 20/04/2022 alle ore 17:00**, sul campo Cretaccio C5 di Laurenzana.

### **6. RISULTATI**

#### **SECONDA CATEGORIA**

#### **GIRONE A**

#### **6^ giornata di ritorno**

BALVANO	S.C. VIETRI			R.N.P.
---------	-------------	--	--	--------

**GIRONE C****6^ giornata di ritorno**

Di seguito al supplemento di rapporto inviato dal Direttore di gara, il risultato della sotto indicata gara è il seguente:

ACCETTURA G. COLUCCI	LA FIASCA	1	4
----------------------	-----------	---	---

**UNDER 17****GIRONE A****5^ giornata di ritorno**

MELFI S.R.L.	PALAZZO S.E.S.	0	0
--------------	----------------	---	---

**GIRONE B****2^ giornata di ritorno**

FRANCAVILLA	HALL STARS UNITED	3	3
-------------	-------------------	---	---

**5^ giornata di ritorno**

ATLETICO MARSICO	ACS09			<b>R.N.P.</b>
------------------	-------	--	--	---------------

**UNDER 15****GIRONE A****3^ giornata di ritorno**

ASSOPOTENZA sq.B	PIETRAGALLA	5	0	
SEVENTEEN POTENZA	MELFI S.R.L.			<b>R.N.P.</b>

**4^ giornata di ritorno**

SATRIANO	PALAZZO S.E.S.	2	3
----------	----------------	---	---

**GIRONE B****4^ giornata di ritorno**

CASTELSARACENO	PRESSING			<b>R.N.P.</b>
----------------	----------	--	--	---------------

**5^ giornata di ritorno**

ACCADEMIA C. CASTELLUCCIO	ATLETICO MARSICO	11	0
---------------------------	------------------	----	---

**CALCIO A 5 SERIE D****GIRONE A****5^ giornata di ritorno**

MURO FUTSAL	VIRTUS AVIGLIANO	13	11
-------------	------------------	----	----

**7. GIUSTIZIA SPORTIVA**

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il **Giudice Sportivo Avv. VIA Giovanni**, nella seduta del **14/03/2022** ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari:

**GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17****GARE DEL 09/04/2022**

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (II INFR)**

LEO DOMENICO

(PALAZZO S. E S.)

**GARE DEL 13/04/2022**

- **CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BRESCIA FILIPPO PIO

(FRANCAVILLA)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (II INFR)**

- PANZA ALESSANDRO

(ALL STARS UNITED)

- IORIO DENNIS

(FRANCAVILLA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

DE LUCA SAVERIO

(FRANCAVILLA)

**GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15****GARE DEL 13/04/2022**

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (II INFR)**

CERULLO RAFFAELE (SATRIANO)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

- LANCELLOTTI VINCENZO (PALAZZO S. E S.)  
 - VUOLO JACOPO VINCENZO (SATRIANO)

**GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17****GARE DEL 14/04/2022**

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (III INFR)**

SABINA MATTEO (PIETRAGALLA)

SI PUBBLICA DI SEGUITO LA DECISIONE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RESA  
 NOTA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 113 EMESSO DAL COMITATO REGIONALE BASILICATA IN DATA  
 15.04.2022

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA AVVERSO LA DECISIONE DEL  
 GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE POTENZA N. 58 DEL  
 30/03/2022.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango -  
 Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti -**, nella seduta  
 in camera di consiglio del **15 APRILE 2022**, ha deliberato quanto segue.

**Esaminato** il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA** avverso  
 la decisione del **GIUDICE SPORTIVO**, pubblicata su **C.U. Delegazione Provinciale  
 Potenza n. 58 del 30/03/2022**, con cui veniva assegnata la perdita della gara ai  
 danni della società **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA**;

**Verificato**, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio**  
 depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio,  
 ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO)** e  
**comma 3 (RECLAMO) C.G.S.**, di valida comunicazione alla contro interessata **A.S.D.  
 ATLETICO TITO** che non ha fatto, **ex art. 36 comma 6 C.G.S.**, richiesta di audizione  
 e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

**Ascoltata**, all'udienza del **13 APRILE 2022**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**,  
 la Società reclamante **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA**, rappresentata e difesa  
 dall'**Avv. Francesco Antonio Fragomeni** - giusta procura depositata in atti - il  
 quale si riportava al **ricorso** introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti,  
 chiedendone integrale accoglimento;

**Premesso** che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve  
 avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto  
 arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti**  
 in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo

assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

**Valutato**, in via preliminare, come non possa essere accolta la doglianza secondo cui la mancanza di sottoscrizione autentica del reclamo e del preannuncio comporti la loro inesistenza ovvero la loro irricevibilità atteso che la firma autografa apposta in calce agli stessi si qualifica idonea a comprovarne la provenienza e comunque la riferibilità degli atti al suo autore, esclusa ogni ipotesi di assenza assoluta della sottoscrizione;

**Atteso** come il Giudice Sportivo - Delegazione Provinciale di Potenza - abbia assunto la propria decisione nella seduta pomeridiana del 29/03/2022 sulla base del mero preannuncio di reclamo, pervenuto il 28/03/2022, della Società **A.S.D. ATLETICO TITO**, senza attendere la ricezione dello stesso, notificato e depositato nella tarda serata (ore 23:04) del 29/03/2022, contravvenendo, altresì, anche a quanto disposto dall'**art. 67 C.G.S., comma 6**, secondo cui "*il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso*".

**Rilevato**, in diritto, come la mentovata eccezione proposta dalla ricorrente ha comportato un gravissimo *vulnus* del (pur minimo) contraddittorio tra le parti, con lesione dei principi del diritto di difesa, della parità delle parti e degli altri principi del giusto processo, come disciplinato dall'**art. 44 C.G.S.**;

**Atteso**, nel merito, come la **Società reclamante** abbia evidenziato che l'aver indicato, peraltro in assoluta buona fede una volta seguita, senza alcun arresto, la procedura on line disponibile sul sito iscrizioni.lnd.it nella sezione "liste di presentazione", sotto-sezione campionato di seconda categoria, previa compilazione della lista di gara con la scelta degli atleti in un format che permette di aggiungere fino a 24 tesserati, un totale di 23 tesserati in distinta non avrebbe a nessun titolo influito sul regolare svolgimento della partita;

**Acclarato** come le sanzioni previste dal **C.G.S.** inerenti la disputa delle gare siano puntualmente disciplinate dall'**art. 10** insuscettibili di modifica;

**Rilevato** come risulti, ovviamente, preclusa ogni possibilità di applicazione di previsioni regolamentari e sanzioni non rigidamente normate ovvero di ricorrere ad ipotetica applicazione analogica;

**Considerato**, nello specifico, come la violazione del numero dei sostituti non possa intendersi solo quale un adempimento formale, ma rivesta rango di norma sostanziale prevista dall'articolo 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, con la specificità, tuttavia, anzi, con il *vulnus* sistematico del conseguente difetto di sanzione;

**Preso atto** di come, l'aver titolo a partecipare ad una gara significhi essere in regola col tesseramento, non gravato da squalifiche o da procedimenti in corso e che la mera "aggiunta" in un elenco non privi il calciatore del suo titolo a partecipare ad una gara;

**Atteso** come questo Collegio non possa e non debba assecondare una logica della impunità dettata da lacune normative o eventuali errori e sia, invece, tenuto ad assicurare il perseguimento dei valori dello sport rispondenti alla domanda di giustizia senza limitarsi ad un "*non liquet*" (cfr. **Collegio di Garanzia del Coni, I Sezione, Decisione n. 19/2018**);

**Rilevato** che l'**art. 10 C.G.S.** racchiude una regola che ben si colloca all'interno del procedimento in esame ed è quella di cui al **comma 5, lett. c)**, a mente del quale "*quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro*

*natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a)....(omissis); b) ....(omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare”;*

**Verificata**, quindi, l'esistenza di una norma precettiva imperfetta, perché sfornita di sanzione, per la qual cosa, accertata la irregolarità, soccorre l'interprete la mentovata clausola generale di cui all'**art. 10, comma 5, lett. C), C.G.S.** al quale, conclusivamente sul punto, va tributata rilevanza per il caso di specie;

**Ritenuto** come le ragioni dal **Ricorrente Sodalizio** in sede di reclamo esposte, possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento:

**P.Q.M.**

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in accoglimento del ricorso presentato dalla **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA** avverso la Decisione dal Giudice Sportivo adottata e pubblicata su C.U. Delegazione Provinciale Potenza n. 58 del 30/03/2022 e in totale riforma:

- **Dispone la ripetizione della gara;**
- **Dispone la revoca dell'assegnazione della gara persa alla A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA, con il punteggio 0-3;**
- **Dispone la revoca della sanzione dell'ammonizione con diffida ai danni del Dirigente Accompagnatore della società ospitante, sig. Dicintio Vincenzo;**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

**Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza il 15/04/2022**

IL SEGRETARIO  
(Santo CARUSO)

IL DELEGATO PROVINCIALE  
(Antonio DI BENEDETTO)